

Rep-100/2014

VERBALE DI ACCORDO SERVIZIO DI REPERIBILITA'

Addì il 16 luglio 2014 alle ore presso la sede AMAG Spa

Tra

A.M.A.G. S.p.A. rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Mauro Bressan

e

La Rsu Aziendale in persona della Sig.ra Stefani Ivana e dei Sig.ri, Devecchi Marino, Valle Enrico e Buzzi Franco; e le Segreterie Generali nelle persone del Sig. ~~Franco Arnesino~~ e Paolo Parodi per CGIL, Sig. Michele Muliere per CISL, ~~GIANNI DI GREGGIO~~ UILTEC

Le parti confermano che il servizio di pronto intervento/reperibilità deve essere considerato elemento fondamentale per ripristinare tempestivamente la sicurezza e/o la continuità del servizio di distribuzione acqua e gas, in occasione di anomalie sulla rete e sugli impianti.

Amag assicura il servizio di pronto intervento/reperibilità con proprie risorse in ottemperanza alle disposizioni dell'AEEG con un ottimale livello di sicurezza, qualità, efficacia ed efficienza del servizio stesso.

Attualmente il servizio di pronto intervento/reperibilità si attiene alle disposizioni dettate dal CCNL di categoria del 17/11/1995 recepite fino al precedente rinnovo del 10/02/2011 che agli artt. 23-24-25-26 e 27 nulla variavano in merito alle modalità di espletamento del servizio di pronto intervento. In particolare l'art. 24 – reperibilità – lettera b) disponeva quanto segue: “l'impegno di reperibilità è limitato ad un massimo di 12 giorni al mese pro-capite; comunque la reperibilità non deve mai superare i 6 giorni continuativi.”

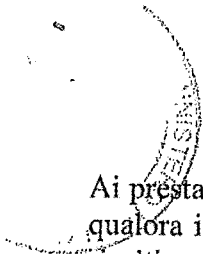
Con l'ultimo rinnovo contrattuale del 17/01/2014 all'art. 23 – orario di lavoro – ultimo capoverso – è inserita la seguente frase “le Parti danno atto che, fermo restando quanto previsto negli artt. 24,25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo delle 11 ore giornaliere”, mentre all'art. 25 – reperibilità – punto 4) è stato cancellato il limite massimo di 6 giorni continuativi ribadendo esclusivamente che l'impegno deve essere limitato a 12 gg/mese.

Con l'ultimo rinnovo contrattuale quindi, è stato recepito quanto disposto dal Decreto L.vo n. 66/2003 in materia di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro. In particolare con riferimento all'art. 17 – deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale al cui punto 1) così recita: “le disposizioni di cui agli articoli 7,8,12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.”

Tutto ciò premesso, e viste le disposizioni sopra citate dalle quali emerge chiaramente la possibilità di deroga alla disciplina del riposo giornaliero,

le Parti

si accordano per una nuova articolazione del servizio di pronto intervento/reperibilità che avrà durata settimanale e decorrerà dalle ore 8.00 del lunedì e terminerà alle ore 8.00 del lunedì successivo.



Ai prestatori di lavoro dovranno essere accordate le misure atte a garantire un'adeguata protezione qualora il riposo giornaliero – fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati – risulti, anche tenendo conto dei riposi fisiologici di cui all'art .27 c. 14 del CCNL, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24: in tali casi il lavoratore avrà diritto a riposi compensativi fino a concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero. I lavoratori in riposo compensativo si considerano a tutti gli effetti retribuiti, seguendo il trattamento economico già applicato per il riposo fisiologico, come da accordo sindacale del 05/12/2002 depositato in D.L. in data 19/12/2002 n. repertorio 93/2002.

Tra un ciclo di reperibilità ed il successivo dovrà essere garantito al lavoratore reperibile in periodo di discontinuità di durata non inferiore a quello del ciclo precedente

Le Parti confermano l'impegno di incontrarsi nuovamente per definire i nuovi compensi per il servizio di reperibilità e le relative modalità organizzative come previsto dall'ultimo rinnovo contrattuale del 14/01/2014.

Si da atto che il presente accordo decorrerà dalla prima data utile, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.